CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

DISCIPLINARE DEL COMITATO PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE DELLA CAMERA DI COMMERCIO COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA.

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. Il Comitato per l'imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, di seguito chiamato Comitato, è stato istituito con delibera di Giunta camerale n. 216 del 14/09/1999.
2. Il Comitato ha sede presso la Camera di Commercio di Foggia e competenza nella circoscrizione territoriale della stessa.

ART. 2 - PERSONALITÀ GIURIDICA

1. Il Comitato per lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile è privo di personalità giuridica ed opera in conformità alle normative, le competenze e le finalità istituzionali proprie dell'ente camerale.

ART. 3 - OBIETTIVI

1. Il Comitato persegue prioritariamente gli obiettivi enunciati dalla L. 215/92, richiamati nel Protocollo d'Intesa del 20 maggio 1999 tra Minindustria e Unioncamere e successivi aggiornamenti, volti a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale e diretti, in particolare a:
    a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
    b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
    c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
    d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
    e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
2. Il Comitato esplica le sue attività attraverso le modalità e gli strumenti di cui al presente Disciplinare.

ART. 4 - COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Comitato è istituito con delibera della Giunta della Camera di commercio ed è composto da rappresentati del Consiglio camerale, da rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria. I componenti sono nominati dalla Giunta camerale, in modo da rispecchiare i settori produttivi rappresentati nel consiglio camerale, nonché le principali organizzazioni sindacali. Il numero dei componenti non è prestabilito.
2. Il Comitato dura in carica tre anni dalla data di nomina, ma decade anche prima del triennio, in coincidenza con la scadenza degli organi di governo; i componenti sono rieleggibili.

ART. 5 - COMPITI DEL COMITATO

1. Nel perseguimento dei propri obiettivi il Comitato ha il compito di:
   a) proporre progetti e iniziative nell'ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria;
   b) partecipare alle attività della Camera concernenti la partecipazione delle donne allo sviluppo imprenditoriale del territorio;
   c) promuovere indagini conoscitive per determinare i problemi che ostacolano l'accesso delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;
   d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di formazione imprenditoriale e professionale a favore delle donne aspiranti imprenditrici ed imprenditrici;
   e) facilitare l'accesso al credito e l'inserimento nei vari settori economici delle relative imprese;
   f) favorire la qualificazione imprenditoriale femminile;
   g) individuare gli strumenti idonei per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria in generale.
2. Il Comitato opera per sollecitare una più consapevole partecipazione della donna alle problematiche riguardanti lo sviluppo economico locale, diffondendo le informazioni sulle iniziative assunte.
3. Per approfondire problemi specifici ed acquisire conoscenze, il Comitato può invitare alle proprie sedute esperti o rappresentanti di imprese ed associazioni di categoria. Inoltre, terrà costanti collegamenti con gli organismi del sistema camerale e/o associativo costituitisi a livello regionale o nazionale, in tema di imprenditoria femminile, al fine di raccoglierne proposte ed esperienze.

4. Il Comitato inoltre, nell'espletamento delle proprie funzioni:
    a) Stabilisce il programma annuale, da trasmettere alla Giunta Camerale per l'approvazione;
    b) Relaziona circa le attività svolte al 31 dicembre di ogni anno, alla Camera di Commercio;
    c) Organizza gruppi di lavoro per specifiche azioni;
    d) Approva la proposta operativa formulata dai gruppi di lavoro sopraindicati;
    e) Pubblicizza periodicamente le iniziative assunte ed i risultati raggiunti;
    f) Si relaziona con il locale C.U.G. per le problematiche di comune interesse.

ART. 6 - CARICHE

1. I Componenti del Comitato eleggono al loro interno un Presidente e un Vicepresidente.
2. Il Comitato procede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente nel corso della sua prima seduta; in tale seduta il Comitato è presieduto dal componente più anziano di età.
3. Viene eletto alla carica di Presidente e di Vicepresidente il componente del Comitato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti per la nomina del Presidente e del Vicepresidente si procede al ballottaggio.

ART. 7 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Comitato:
    a) ha la rappresentanza del Comitato;
    b) convoca e presiede il Comitato;
    c) coordina l'attuazione delle iniziative;
    d) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Comitato.

ART. 8 - FUNZIONI DEL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente, in caso di assenza del Presidente, ha funzione di sostituirlo nell'espletamento delle attività di sua competenza.

ART. 9 - FUNZIONAMENTO

1. L'assenza ingiustificata di un componente a tre riunioni consecutive è causa di decadenza dal Comitato. Il Presidente del Comitato informa il Presidente della Camera di Commercio per la relativa sostituzione.

2. Le funzioni di segreteria fanno capo ad un dipendente della Camera, con qualifica non inferiore alla categoria C, individuato dal Segretario Generale o a un dipendente dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio.

ART. 10 - RISORSE DEL COMITATO

1. La Camera delibera annualmente lo stanziamento di una somma per il funzionamento del Comitato, tenendo conto della relazione di cui all'art. 5 comma 4 lettera *b)* del presente Disciplinare.
2. Le iniziative che comportano spese vengono proposte dal Comitato in forma scritta, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, con una relazione dettagliata circa le attività da espletare e le spese da sostenere.

ART. 11 INFORMAZIONI

1. Il Comitato può richiedere agli uffici camerali la documentazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, fermo restando il dovere alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti e l'obbligo di utilizzarli solo per le finalità proprie del Comitato e nel rispetto del Regolamento UE sulla Privacy 2016/679.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Disciplinare entra in vigore immediatamente all'atto dell'approvazione.